

Raccomandazione 113

RACCOMANDAZIONE SULLA CONSULTAZIONE E SULLA COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ PUBBLICHE E LE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI A LIVELLO INDUSTRIALE E NAZIONALE

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 1° giugno 1960, nella sua quarantaquattresima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla consultazione e alla collaborazione tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello industriale e nazionale, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una raccomandazione;

adotta oggi venti giugno millenovecentosessanta, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960.

1. (1) Misure adeguate alle condizioni nazionali dovrebbero essere prese per promuovere al livello industriale e nazionale una efficace consultazione e una collaborazione tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, nonché tra tali organizzazioni, per la realizzazione degli obiettivi previsti ai seguenti paragrafi 4 e 5 o su quelle altre questioni di reciproco interesse che potrebbero essere determinate dalle parti.

(2) Dette misure dovrebbero essere applicate senza che venga esercitata nei confronti di tali organizzazioni, né tra di loro, alcuna discriminazione che possa essere fondata su criteri, quali la razza, il sesso, la religione, l'opinione politica o l'origine nazionale dei loro membri.

2. Tale consultazione e collaborazione non dovrebbero portare alcuna limitazione né alla libertà sindacale, né ai diritti delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, ivi compreso il loro diritto di contrattazione collettiva.

3. In conformità agli usi e alla prassi nazionale, la consultazione e la collaborazione dovrebbero essere realizzate o favorite :

- a)* mediante l'azione volontaria delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- b)* attraverso provvedimenti d'incoraggiamento adottati dalle autorità pubbliche;
- c)* mediante leggi e decreti;
- d)* attraverso una qualunque combinazione di tali metodi.

4. La consultazione e la collaborazione dovrebbero avere l'obiettivo generale di promuovere una reciproca comprensione e buone relazioni tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, nonché tra tali organizzazioni, al fine di sviluppare l'economia in generale, o taluni settori di essa, di migliorare le condizioni di lavoro e di elevare il livello di vita.

5. La consultazione e la collaborazione dovrebbero tendere soprattutto:

- a)* a consentire alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori l'esame in comune dei problemi di interesse reciproco, al fine di giungere possibilmente a soluzioni accettate di comune accordo;
- b)* a fare in modo che le autorità pubbliche competenti sollecitino coi mezzi più opportuni i punti di vista, i consigli ed il concorso delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori nei seguenti settori:
 - i) la predisposizione e l'attuazione della legislazione che riguardi i loro interessi;
 - ii) la creazione ed il funzionamento di organismi nazionali, quali quelli che si occupano del servizio del collocamento, della formazione e del riadattamento professionale, della protezione dei lavoratori, dell'igiene e della sicurezza nell'industria, della produttività, della sicurezza sociale e del benessere;
 - iii) l'elaborazione e la realizzazione dei piani di sviluppo economico e sociale.